Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 8 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 283 DELL'8 NOVEMBRE 1969:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 %. Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella DICIASSETTESIMA estrazione del 20 ottobre 1969. Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(8698)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1969, n. 751.

Concessione di un assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla lettera A ed alla lettera A-bis numeri 1 e 3 della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei pensionati di guerra di prima categoria provvisti di assegni di superinvalidità di cui alla lettera *A*, ed alla lettera *A-bis*, nn. 1 e 3, della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è concesso — a decorrere dal 1° gennaio 1969 — un assegno speciale annuo, non riversibile, rispettivamente di lire 1.500.000 e di lire 1.200.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 2 miliardi di lire all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1969, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e, per l'anno finanziario 1970, mediante

riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 23 ottobre 1969, n. 752.

Modificazioni alla legge 25 luglio 1966, n. 570, riguardante i magistrati di corte d'appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianità di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962 ».

Art. 2.

Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, è modificato come segue:

« Ai magistrati di tribunale che hanno maturato la anzianità di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianità 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa è attribuita dal 31 dicembre 1962 ».

Art. 3.

All'onere che la presente legge comporta, valutato in lire 800 milioni, si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 753.

Vendita in favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele », sito in detto capoluogo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata la vendita in favore della Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo per il prezzo di lire 1.040.000.000, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e con il vincolo ventennale di destinazione a sede di facoltà universitarie.

Il relativo contratto sarà stipulato entro sei mesi dalla richiesta di una delle due parti. La consegna dell'immobile libero da persone e da cose sarà eseguita entro sei mesi dalla stipulazione del contratto medesimo, alla cui approvazione il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754.

Sperimentazione negli istituti professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali tesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti a fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non potranno superare il numero di cinquanta; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di trecentocinquanta.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalla commissione di cui al primo comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento.

Art. 2.

I giovani che frequentano i corsi previsti dal precedente articolo potranno concorrere alle borse di studio riservate agli studenti delle scuole secondarie superiori.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a destinare anche per borse di studio a favore degli studenti sopra ricordati le somme stanziate e non utilizzate per posti gratuiti e semigratuiti in convitti, previsti dall'articolo 19 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

I consigli di amministrazione e gli enti locali potranno deliberare stanziamenti aggiuntivi a quelli di cui ai commi precedenti sia per l'aumento delle somme, sia per l'incremento del numero delle borse erogate dallo Stato. Le spese eventualmente deliberate a tali fini dagli enti locali dovranno essere considerate obbligatorie.

Art. 3.

Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonchè a corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini della indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè a corsi di laurea universitari.

Art. 4.

Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e d'esame dei corsi previsti dai commi primo, secondo e terzo del precedente articolo 1, nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3, saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1 e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Art. 5.

L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dai primi tre commi del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la commissione di cui al primo comma dello stesso articolo 1.

Art. 6.

Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 31 marzo 1966, n. 205, è sostituito dal seguente:

« L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varrà ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi ».

Art. 8.

Il riconoscimento dei diplomi di qualifica professionale e dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e dalle scuole professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, può essere disposto per un triennio a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti, per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035 e 2037 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1969, e nei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 755.
Inchiesta parlamentare sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita una commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

La commissione è composta di 15 senatori e di 15 deputati nominati rispettivamente in proporzione alla composizione dei Gruppi parlamentari, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Con la stessa procedura sarà provveduto alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

Il Presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

La commissione elegge nel suo seno due vice presidenti e due segretari.

Art. 2.

La commissione parlamentare d'inchiesta, esaminate la genesi e le caratteristiche dei fenomeni di criminalità in Sardegna, proporrà le misure necessarie atte a prevenirne le cause ed a reprimerne le manifestazioni.

Contemporaneamente la commissione ha il compito di proporre tutti quegli interventi pubblici organici e coordinati, che si ravviseranno ancora necessari al fine di superare la attuale depressa situazione socio-economica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri ed obiettivi del piano di rinascita della Sardegna.

Art. 3.

La commissione parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 4.

La relazione della commissione sarà presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

La commissione potrà avvalersi della collaborazione di tutti gli organi ed uffici dell'amministrazione dello Stato, di enti parastatali della Regione sarda e dei suoi organi.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1969.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Montecarlo » bianco ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco, corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Montecarlo » bianco formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 febbraio 1968, n. 35;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente

decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Montecarlo » bianco.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Montecarlo » bianco che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

SEDATI — MAGRÌ

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1969
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 292

Disciplinare di produzione del vino « Montecarlo » bianco

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Montecarlo » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni, nella proporzione appresso indicata:

Trebbiano toscano: 60-70 %;

Semillon, Pinot Gris e bianco, Vermentino, Sauvignon, Roussanne da soli o globalmente: 30-40 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino « Montecarlo » bianco devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:

la delimitazione parte a nord dal punto più settentrionale fra quota 102 e 129, segue verso est il confine della provincia di Pistoia fino in prossimità di quota 54 da dove discende verso levante-mezzogiorno fino a raggiungere la strada per Montecarlo in prossimità del ponte ferroviario.

Segue per breve tratto detta strada e dopo quota 32 si immette sulla comunale che passando per C. Mazzini, raggiunge la ferrovia Lucca-Pistoia.

La linea di delimitazione segue poi detta linea ferroviaria fino a ponte Canneto in prossimità di S. Salvatore, di qui prosegue lungo la strada che da S. Salvatore conduce a Marginone: oltrepassato detto centro abitato e prima di incrociare la linea ferroviaria, devia sulla strada che passando per le Fornaci raggiunge il confine comunale di Montecarlo a quota 24.

Segue detto confine comunale fino ad arrivare a C. Tanti da dove devia per il viottolo che si immette sulla provinciale Altopascio-Lucca in prossimità di quota 25. Per detta provinciale raggiunge C. La Pineta e quindi sale verso nord per la strada che, costeggiando le colline, giunge a C. Di Galante, da dove prosegue per la strada vicinale che passa presso Casa Mencarini e cantina Carrara raggiungendo il punto più a nord della zona delimitata dal quale è partita la presente descrizione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Montecarlo » bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Montecarlo » bianco non deve essere superiore ai q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Montecarlo » bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Montecarlo » bianco all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue brillante;
odore: delicato;
sapore: secco, vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 15 a 24 per mille;
ceneri: da 1,5 a 2,2 per mille.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti il vino « Montecarlo » bianco può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Montecarlo » bianco vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10356)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969.
Nomina di vice direttori generali della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 19 dello statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482 e 12 febbraio 1963, n. 369;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 agosto 1969, n. 593, che ha approvato le modifiche degli articoli 5, 17, 18, 19, 27, 29, 59 e 65 dello statuto per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca d'Italia;

Visto che il consiglio superiore dell'istituto, nella seduta straordinaria del 9 ottobre 1969, ha accettato le dimissioni dalla carica di vice direttore generale della banca stessa presentate dal dott. Tullio Riccio, chiamato ad assumere altro incarico, ed ha nominato a vice direttori generali dell'istituto il dott. Rinaldo Ossola ed il dott. Antonino Occhiuto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le nomine del dott. Rinaldo Ossola e del dott. Antonino Occhiuto a vice direttori generali della Banca d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1969
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 269

(10640)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1969.
Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali di produzione delle armi della provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende esplicanti attività nel settore industriale di produzione delle armi della provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalle ditte industriali del settore di produzione delle armi della provincia di Brescia;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro, dipendenti dalle ditte industriali del settore di produzione delle armi della provincia di Brescia, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali di produzione delle armi della provincia di Brescia.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(10489)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, modificato con la legge 27 luglio 1967, n. 650, concernente la costituzione del comitato centrale di coordinamento che sovraintende alla distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, con il quale è stato costituito il predetto comitato centrale di coordinamento per la durata di un triennio ed il successivo decreto ministeriale in data 21 gennaio 1969 concernente la sostituzione di un componente del comitato medesimo;

Vista la nota in data 27 settembre 1969, prot. numero 50471/XV, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste designa, quale proprio rappresentante in seno al comitato centrale di coordinamento sopra menzionato, l'ispettore capo dott. Pasquale Tiacci, in sostituzione dell'ispettore capo dott. Alfredo Radicioni, destinato ad altro incarico;

Decreta:

L'ispettore capo dott. Pasquale Tiacci è chiamato a far parte del comitato centrale di coordinamento per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, quale rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dottor Alfredo Radicioni, a decorrere dalla data del presente decreto e fino alla durata in carica dell'anzidetto comitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: BOSCO

(10296)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza), sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1969

Il Ministro: COLOMBO

(10485)

DECRETO PREFETTIZIO 21 ottobre 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1967, n. 54828, con il quale il dott. Giuseppe Micale venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di presidente del tribunale di Novara;

Considerato che il dott. Giuseppe Micale è stato trasferito in altra sede, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio provinciale di sanità con il dott. Cosimo Treglia che in atto riveste la carica di presidente del tribunale di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Cosimo Treglia è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Giuseppe Micale, trasferito in altra sede.

Novara, addì 21 ottobre 1969

Il prefetto: VILLA

(10313)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Mesagne ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.16/2.2366 in data 15 ottobre del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Mesagne (Brindisi) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(10314)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Inizio delle procedure per la nomina di consulenti delle ferrovie dello Stato

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 20 del 31 ottobre 1969, parte seconda, è data comunicazione dell'inizio delle procedure regolamentari per la nomina di nove nuovi consulenti effettivi.

Le norme per la partecipazione alle procedure suddette sono contenute nell'« avviso » pubblicato nel citato Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

(10191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 ottobre 1969, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) ed. « Pro-Srella », con sede in Milano, costituita per rogito Lapidari in data 17 settembre 1964, repertorio 442405;

2) ed. « Claudia », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 8 settembre 1963, repertorio 18710;

3) ed. « Aquila », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 8 novembre 1963, repertorio 21290;

4) ed. « Aurora », con sede in Milano, costituita per rogito Gesuè in data 9 novembre 1961, repertorio 4621;

5) ed. « Docentes », con sede in Milano, costituita per rogito Ferrari in data 29 maggio 1963, repertorio 29477;

6) ed. « Cà Nostra », con sede in Milano, costituita per rogito Zaraga in data 30 gennaio 1964, repertorio 58763;

7) ed. « Aner », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 11 gennaio 1964, repertorio 21002;

8) ed. « Orione », con sede in Milano, costituita per rogito Marsala in data 2 luglio 1963, repertorio 22829;

9) ed. « Bellavista », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 22 marzo 1963, repertorio 392136;

10) ed. « San Prospero », con sede in Milano, costituita per rogito Notari in data 9 marzo 1963, repertorio 391549;

11) ed. « Amelia », con sede in Milano, costituita per rogito Raja in data 17 luglio 1963, repertorio 21683;

12) ed. « Alcor », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 15 luglio 1963, repertorio 17997;

13) ed. « Bellavista », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 15 settembre 1963, repertorio 18843;

14) ed. « Andros », con sede in Milano, costituita per rogito Grillo in data 12 gennaio 1964, repertorio 21029;

15) ed. « Brusada », con sede in Milano, costituita per rogito Jaffei in data 21 novembre 1962, repertorio 271615;

16) ed. « La Madonnina », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 29 febbraio 1964, repertorio 25637;

17) ed. « Santa Barbara », con sede in Milano, costituita per rogito Moneta Caglio in data 30 novembre 1962, repertorio 374887;

18) ed. « Unione consorzio cooperative edilizie milanesi - U.C.C.E.M. », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 15 maggio 1964, repertorio 28825;

19) ed. « Bella Casa », con sede in Milano, costituita per rogito Zito in data 29 febbraio 1964, repertorio 25638;

20) di consumo « Italica Pharma », con sede in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 31 ottobre 1961, repertorio 23453;

21) ed. « Domus Dharma », con sede in Milano, costituita per rogito Longhi in data 18 novembre 1954, repertorio 32563;

22) ed. « Santa Apollonia », con sede in Milano, costituita per rogito Basadonna in data 23 dicembre 1953, repertorio 7955;

23) di produzione e lavoro « Compagnia cinematografica intercamera - C.C.C. », con sede in Milano, costituita per rogito Arena in data 19 febbraio 1966, repertorio 43755;

24) ed. « Utenti ortomercato », con sede in Milano, costituita per rogito Gazzaniga in data 16 marzo 1962, repertorio 101331;

25) agr. Coltivatori diretti per la costituzione della piccola proprietà di Castelnuovo Bocca d'Adda, con sede in Castelnuovo Bocca d'Adda (Milano), costituita per rogito Signoris in data 8 marzo 1949, repertorio 8056;

26) ed. « Sole Nascente Terza », con sede in Arcore (Milano), costituita per rogito Perabò in data 10 aprile 1964, repertorio 15365;

27) ed. « Giovanni XXIII », di Bellusco, con sede in Bellusco (Milano), costituita per rogito Orombelli in data 13 aprile 1964, repertorio 6218;

28) di Consumo popolare caratese di produzione e consumo, con sede in Carate Brianza (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 18 giugno 1946, repertorio 7575;

29) ed. « San Carlo Polimero », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1963, repertorio 395003;

30) ed. « Snia Viscosa 5 », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Notari in data 8 agosto 1963, repertorio 398900;

31) edilizia « San Giuseppe », con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1963, repertorio 395007;

32) ed. « Veneta Cesatese », con sede in Cesate (Milano), costituita per rogito Japoce in data 2 maggio 1965, repertorio 17040;

33) ed. « La Speranza di Cesate », con sede in Cesate (Milano), costituita per rogito Vitali in data 24 settembre 1964, repertorio 5904;

34) ed. « S. Mario », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Japoce in data 16 novembre 1965, repertorio 18576;

35) ed. « S. Alfonso », con sede in Cinisello Balsamo (Milano), costituita per rogito Japoce in data 16 novembre 1965, repertorio 18578;

36) ed. « Sole Nascente Prima », con sede in Cologno Milanese (Milano), costituita per rogito Perabò in data 6 dicembre 1963, repertorio 14802;

37) ed. agricola « Speranza », con sede in Crespiatica, costituita per rogito Biasini in data 26 marzo 1962, repertorio 8080;

38) ed. « Pianverde », con sede in Cuggiano (Milano), costituita per rogito Borgomanesi in data 7 agosto 1964, repertorio 37042;

39) ed. « Alberto da Giussano », con sede in Giussano (Milano), costituita per rogito Bellotti in data 31 dicembre 1965, repertorio 433;

40) di consumo « La Familiare », con sede in Graffignana (Milano), costituita per rogito Curti Pasini in data 11 febbraio 1945, repertorio 9078;

41) di consumo « Lavoratori di Fallavecchia », con sede in Morimondo (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 9 gennaio 1949, repertorio 13;

42) di consumo « Circolo cooperativo San Carlo », con sede in Castellazzo de' Barzi (Milano), costituita per rogito Brambilla in data 31 agosto 1947 repertorio 16999;

43) agr. di Segrate, con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Buffoli in data 11 luglio 1920, repertorio 15623;

44) ed. « Alcide De Gasperi », con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Notari in data 17 maggio 1963, repertorio 394999;

45) edilizia edificatrice « Sant'Aquilino », con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Brambilla in data 13 marzo 1949, repertorio 22180.

(10330)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Ciampino

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Marino, della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Ciampino con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 201 in data 13 agosto 1966.

(10487)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Campagna (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.005.717, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10406)

Autorizzazione al comune di Lendinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Lendinara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 118.722.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10407)

Autorizzazione al comune di Gavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Gavello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.505.253, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10408)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.724.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10409)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.254.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10410)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Porto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Castelnuovo di Porto (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.525.611, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10411)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.525.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10412)

Autorizzazione al comune di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Calvizzano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.956.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10413)

Autorizzazione al comune di Carro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Carro (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.391.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10414)

Autorizzazione al comune di Scansano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Scansano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.688.269, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10415)

Autorizzazione al comune di Roccastrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Roccastrada (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.788.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10416)

Autorizzazione al comune di Capalbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Capalbio (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.687.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10417)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.756.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10418)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Val di Sambro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 ottobre 1969, il comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.480.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10419)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 Mod. 241 D.P. — Data 6 marzo 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: De Sio Cesari Ettore e De Sio Cesari Arturo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 16.400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 ottobre 1969

(9636)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi del 7 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,50	—	625,35	625,41	—	625,50	625,35	625,41	625,50	625,35
$ Can.	580,90	—	581 —	581 —	—	580,90	580,85	581 —	580,90	580,90
Fr Sv.	144,17	—	144,17	144,185	—	144,18	144,16	144,185	144,17	144,15
Kr D.	83,32	—	83,35	83,31	—	83,32	83,30	83,31	83,32	83,33
Kr. N.	87,52	—	87,55	87,50	—	87,52	87,51	87,50	87,52	87,50
Kr. Sv.	121,70	—	121,15	121,115	—	121,10	121,12	121,115	121,10	121,10
Fol	173,45	—	173,74	173,66	—	173,45	173,655	173,66	173,45	173,40
Fr B.	12,59	—	12,60	12,59	—	12,59	12,5875	12,59	12,59	12,59
Franco francese	112,18	—	112,20	112,125	—	112,18	112,11	112,125	112,18	112,20
Lst.	1500,50	—	1499,40	1500 —	—	1500,50	1499,95	1500 —	1500,50	1499,85
Dm. occ.	169,55	—	169,50	169,475	—	169,55	169,465	169,475	169,55	169,50
Scell. Austr.	24,16	—	24,15	24,1550	—	24,16	24,1575	24,1550	24,16	24,17
Escudo Port.	22,01	—	22,02	21,99	—	22,01	21,99	21,99	22,01	22 —
Peseta Sp.	8,93	—	8,945	8,9350	—	8,93	8,935	8,9350	8,93	8,93

Media dei titoli del 7 novembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,90
» 5 % (Ricostruzione)	92,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,25
» 5 % (Città di Trieste)	91,475
» 5 % (Beni Esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,675
» » » » 1968-83	99,35
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,775
» » » 5,50 % 1976	99,95
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,35
» » » 5,50 % 1978	99,35
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,45
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,40
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 novembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,38
1 Dollaro canadese	580,925
1 Franco svizzero	144,172
1 Corona danese	83,305
1 Corona norvegese	87,505
1 Corona svedese	121,117
1 Fiorino olandese	173,657
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	112,117
1 Lira sterlina	1499,975
1 Marco germanico	169,47
1 Scellino austriaco	24,156
1 Escudo Port.	21,99
1 Peseta Sp.	8,935

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° agosto 1968 al 31 ottobre 1968

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 1° agosto 1968 all'11 agosto 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibili	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	15,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	68,30	
	07	II. anatre	»	90,10	
	11	III. oche	»	74,90	
	14	IV. tacchini	»	82,80	
	17	V. faraone	»	116,20	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe denominati « polli 83% »	»	82,30 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	»	97,60 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	105,10 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	106,10	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	128,80 (*e*)	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	107,10	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	108,20	
	24	IV. tacchini	»	118,30 (*f*)	
	27	V. faraone	»	165,90	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	241,30 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, polli e galline	per kg.	105,10 (h)	
	37	2. di anatre	»	128,80 (e)	
	41	3. di oche	»	108,20	
	44	4. di tacchini	»	118,30 (i)	
	47	5. di faraone	»	165,90	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	84,40	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	55,70 (h)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	178,50	
	61	2. di tacchini	»	195,10	
	64	3. di altri volatili	»	161,10	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	156,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	94,60 (l)	
	74	bb. altre	»	171,40 (m)	
	77	3. di altri volatili	»	141,60 (n)	
	81	f. altre	»	241,30	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	55,70	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra.	»	856,50 (b)	5
	04	B. altri	»	142,30 (b)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	148,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato e fuso	»	148,50 (b)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c)	»	309,40 (b)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c)	»	185,60 (b)	19,40
	21	c. altre	»	123,80 (b)	19,40

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina.
Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(c) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma, ad esclusione di quelli originari e provenienti dalla Polonia.
(e) Se originarie da Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.
(g) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma; per le importazioni dagli altri Paesi terzi si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(h) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(i) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(l) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(m) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(n) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*), *in lire italiane, validi dal* 12 *agosto* 1968 *al* 7 *settembre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	15,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	68,30	
	07	II. anatre	»	90,10	
	11	III. oche	»	74,90	
	14	IV. tacchini	»	82,80	
	17	V. faraone	»	116,20	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	82,30 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	»	97,60 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	105,10 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	106,10	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	128,80 (*e*)	
		III. oche (a):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% » . . .	»	107,10	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	108,20	
	24	IV. tacchini	»	118,30 (*f*)	
	27	V. faraone	»	165,90	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	241,30 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibil	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, polli e galline	per kg	105,10 (f)	
	37	2. di anatre	»	128,80 (e)	
	41	3. di oche	»	108,20	
	44	4. di tacchini	»	118,30 (h)	
	47	5. di faraone	»	165,90	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	84,40	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	»	55,70 (g)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	178,50	
	61	2. di tacchini	»	195,10	
	64	3. di altri volatili	»	161,10	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	156,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	94,60 (i)	
	74	bb. altre	»	171,40 (l)	
	77	3. di altri volatili	»	141,60 (m)	
	81	f. altre	»	241,30	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	55,70	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra.	»	856,50 (b)	5
	04	B. altri	»	142,30 (b)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	148,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato e fuso	»	148,50 (b)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c)	»	309,40 (b)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c)	»	185,60 (b)	19,40
	21	c. altre	»	123,80 (b)	19,40

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina.

Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(c) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma, ad esclusione di quelli originari e provenienti dalla Polonia.

(e) Se originarie da Ungheria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 39,10 per chilogramma.

(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(h) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(i) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(l) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(m) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 *(settore pollame), in lire italiane, validi dall'*8 *settembre* 1968 *al* 7 *ottobre* 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	15,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	68,30	
	07	II. anatre	»	90,10	
	11	III. oche	»	74,90	
	14	IV. tacchini	»	82,80	
	17	V. faraone	»	116,20	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. *volatili interi:*			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	82,30	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	»	97,60	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	105,10	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	106,10	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	128,80 (*d*)	
		III. oche (a):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	107,10	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	108,20	
	24	IV. tacchini	»	118,30 (*e*)	
	27	V. faraone	»	165,90	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	241,30 (*f*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, polli e galline	per kg	105,10	
	37	2. di anatre	»	128,80 (g)	
	41	3. di oche	»	108,20	
	44	4. di tacchini	»	118,30 (h)	
	47	5. di faraone	»	165,90	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	84,40	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	55,70 (i)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	178,50	
	61	2. di tacchini	»	195,10	
	64	3. di altri volatili	»	161,10	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	156,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	94,60 (l)	
	74	bb. altre	»	171,40 (m)	
	77	3. di altri volatili	»	141,60 (n)	
	81	f. altre	»	241,30	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	55,70	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra.	»	856,50 (b)	5
	04	B. altri	»	142,30 (b)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	148,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato e fuso	»	148,50 (b)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c)	»	309,40 (b)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c)	»	185,60 (b)	19,40
	21	c. altre	»	123,80 (b)	19,40

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina.

Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(c) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(d) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 25,00 per chilogramma.

(f) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(g) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(h) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.

(i) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(l) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(m) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

(n) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dall'8 ottobre 1968 al 24 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	15,30	
		B. altri:			
	04	I. galli galline e polli	per kg	68,30	
	07	II. anatre	»	90,10	
	11	III. oche	»	74,90	
	14	IV. tacchini	»	82,80	
	17	V. faraone	»	116,20	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	82,30 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	»	97,60 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	105,10 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	106,10	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	128,80 (*e*)	
		III. oche (a):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	107,10	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	108,10	
	24	IV. tacchini	»	118,20	
	27	V. faraone	»	165,90	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	241,30 (*f*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, polli e galline	per kg	105,10 (*f*)	
	37	2. di anatre	»	128,80 (*g*)	
	41	3. di oche	»	108,20	
	44	4. di tacchini	»	118,30 (*h*)	
	47	5. di faraone	»	165,90	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	84,40	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	»	55,70 (*i*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	178,50	
	61	2. di tacchini	»	195,10	
	64	3. di altri volatili	»	161,10	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	156,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	94,60 (*l*)	
	74	bb. altre	»	171,40 (*m*)	
	77	3. di altri volatili	»	141,60 (*n*)	
	81	f. altre	»	241,30	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	55,70	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra.	»	856,50 (*b*)	5
	04	B. altri	»	142,30 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	148,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato e fuso	»	148,50 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (*c*)	»	309,40 (*b*)	19,40
	17	b contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (*c*)	»	185,60 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	123,80 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina.
Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*e*) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica su supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*g*) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di prelevo di 46,85 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame), in lire italiane, validi dal 25 ottobre 1968 al 31 ottobre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	15,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	68,30	
	07	II. anatre	»	90,10	
	11	III. oche	»	74,90	
	14	IV. tacchini	»	82,80	
	17	V. faraone	»	116,20	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	82,30 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati «polli 70%»	»	97,60 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	105,10 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	106,10	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	128,80 (*e*)	
		III. oche (a):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	107,10	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	108,20	
	24	IV. tacchini	»	118,30	
	27	V. faraone	»	165,90 (*f*)	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	241,30 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (segue)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, polli e galline	per kg	105,10 (g)	
	37	2. di anatre	»	128,80 (h)	
	41	3. di oche	»	108,20	
	44	4. di tacchini	»	118,30 (i)	
	47	5. di faraone	»	165,90	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	84,40	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	»	55,70 (l)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	178,50	
	61	2. di tacchini	»	195,10	
	64	3. di altri volatili	»	161,10	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	156,90	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	94,60	
	74	bb. altre	»	171,40 (m)	
	77	3. di altri volatili	»	141,60 (n)	
	81	f. altre	»	241,30	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	55,70	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra.	»	856,50 (b)	5
	04	B. altri	»	142,30 (b)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato . . .	»	148,50	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato e fuso	»	148,50 (b)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57 % o più di carni di volatili (c)	»	309,40 (b)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25 % o più ma meno del 57 % di carni di volatili (c)	»	185,60 (b)	19,40
	21	c. altre	»	123,80 (b)	19,40

(a) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina.
Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(c) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(e) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica su supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(f) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(g) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilgramma.
(h) Se originarie da Bulgaria o Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(i) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(l) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(m) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(n) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

(1416)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica di Latina

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969 al registro n. 14, foglio n. 272, è stato ampliato il comprensorio del consorzio della bonifica di Latina, mediante l'aggregazione della zona limitrofa al comprensorio stesso di ha. 35.000 e comprendente totalmente o parzialmente i territori comunali di Labico, Valmontone, Artena, Colleferro, Segni, Gavignano, Montelanico, Gorga, Cori e Velletri.

(10443)

Approvazione dello statuto del consorzio aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 5777 in data 23 ottobre 1969, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del consorzio aurunco di bonifica, con sede in Sessa Aurunca (Caserta), deliberate dal consiglio dei delegati in data 15 gennaio 1969.

(10444)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1969, registro n. 17, foglio n. 41, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Cortese Dante avverso il decreto ministeriale 30 aprile 1966, n. 9528, con il quale questo Ministero aveva disposto, tra l'altro, la cancellazione del predetto impiegato dal ruolo organico degli assistenti e l'inquadramento nel ruolo organico in soprannumero con la qualifica di disegnatore aggiunto nonchè l'attribuzione al medesimo del conseguente trattamento economico dalla stessa data di cancellazione dal ruolo organico degli assistenti cioè dal 3 marzo 1966.

(10197)

CORTE DEI CONTI

Esito di ricorso

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 26 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 18 settembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 novembre 1967, e ne sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei;

Visto l'art. 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1364;

Visto il ricorso in data 28 settembre 1969, pervenuto il giorno successivo, con il quale il concorrente rag. Mario Ciaccia, collocato al 32° posto della graduatoria generale di merito ed all'11° di quella degli idonei, ha chiesto che siano modificate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del suddetto concorso, in quanto, una volta dichiarata coperta l'aliquota del 15 % dei posti di organico, di cui all'ultimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, non potrebbe farsi luogo all'attribuzione di posti nei confronti di orfani di guerra o di caduti per servizio, disoccupati, sulla base di norme diverse da quelle contenute nella citata legge n. 482 del 1968 e con le quali sarebbero incompatibili in quanto espressamente abrogate dall'art. 31, secondo comma, della stessa;

Considerato che la regolamentazione delle riserve di posti nei pubblici concorsi non si esaurisce con la legge n. 482 del 1968, con la quale, all'art. 31, secondo comma, sono state abrogate soltanto le disposizioni incompatibili con la stessa;

Che non sono in contrasto con detta legge il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20, e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, i quali prevedono una riserva, per non oltre la metà dei posti messi a bando, a favore degli ex combattenti — non contemplati nella ripetuta legge n. 482 del 1968 — risultati idonei nei concorsi di ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale civile;

Viste le leggi 25 settembre 1940, n. 1458 e 24 febbraio 1953, n. 142, che prevedono il conferimento della quota dei posti riservata agli ex combattenti, ove non ne risulti possibile la assegnazione ai medesimi, a favore e degli orfani di guerra e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Ritenuto che l'aliquota del 15 % di cui all'art. 12, ultimo comma, della citata legge n. 482 opera sui posti di organico, mentre la quota riservata agli ex combattenti grava sul numero dei posti messi a concorso, e che le varie riserve, in quanto insostituibili tra di loro e titoli a sè stanti di collocamento obbligatorio, operano distintamente ed autonomamente l'una dall'altra con differenziate sfere di efficacia, lasciando integro il diritto riconosciuto dalle norme preesistenti agli appartenenti ad altre categorie privilegiate di subentrare, in assenza degli ex combattenti e sempre che a questi assimilati, nella riserva di posti loro spettante;

Considerato, infine, che lo stato di «disoccupazione» va assunto a presupposto nel solo settore dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

E' respinto, per quanto in parte motiva considerato, il ricorso prodotto dal rag. Mario Ciaccia avverso il decreto 26 agosto 1969, con il quale sono state approvate la graduatoria generale di merito e quelle dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario o vice revisore in prova della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 9 novembre 1967.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il presidente: CARBONE

(10481)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Pescopagano (Potenza), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Giovanni Peluso è nominato commissario straordinario ed i signori prof. dott. Michele D'Angelo, avv. Antonio Rotunno e avv. Guido Pepe sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10486)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano;

Visto il decreto ministeriale in data 8 ottobre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Legnano, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferri dott. Pasquale . . . punti 78,18 su 132
2. Lo Iacono dott. Domenico . . . . » 78,00 »
3. Di Pietrantonio Saverio . . . . . » 76,18 »
4. Fornaciari dott. Raul . . . . » 74,48 »
5. Guerrieri dott. Domenico . . . . » 74,37 »
6. Ronza dott. Vincenzo . . . . » 73,59 »
7. Ioli dott. Giovanni . . . . . . » 72,40 »
8. Polledri dott. Giuseppe . . . . . » 72,21 »
9. Giannetti dott. Giunio . . . . . » 72,20 »
10. Palatiello dott. Vincenzo . . . . » 70,69 »
11. Stefani dott. Pietro . . » 64,93 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(10432)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso per esami ad un posto di vice curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1966, n. 1317;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 68, foglio n. 171, con il quale fra l'altro è indetto un concorso per esami a un posto di vice curatore in prova nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici, presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Ranzoli prof. Fulvio, ordinario di zoologia della facoltà di scienze M.F.N. e direttore dell'orto botanico dell'Università di Catania.

Componenti:

Giacomini prof. Valerio, ordinario di botanica della facoltà di scienze M.F.N. dell'Università di Roma;

Pizzolongo prof. Paolo, ordinario di botanica generale della facoltà di agraria dell'Università di Napoli;

Pellegrini prof. Oreste, straordinario di botanica della facoltà di scienze M.F.N. dell'Università di Messina;

D'Adamo dott. Ottaviano, ispettore generale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Segretario:

Rapisarda dott. Giuseppe, direttore di sezione dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

La spesa per il funzionamento della suddetta commissione prevista in L. 500.000 farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1969
Registro n. 81, *foglio n.* 208

(10142)

MINISTERO DEL TESORO

Svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1968, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del giorno 9 dicembre 1969.

(10493)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3 del mese di marzo 1969, messo in distribuzione l'8 ottobre 1969, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a due posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale, indetto con il decreto ministeriale 9 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 27 dicembre 1967.

(10375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso riservato per il conferimento di centotrenta posti nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

In data 21 ottobre 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 10 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso riservato, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 24 giugno 1968, per il conferimento di centotrenta posti nel ruolo del personale esecutivo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

(10211)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore e degli idonei e nomina in prova del vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n 2, febbraio 1969, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1969, registro n. 3 Sanità, foglio n. 88, che approva la graduatoria di merito, dichiara il vincitore e gli idonei e nomina in prova il vincitore del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 26 febbraio 1968.

(10135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10193, del 3 luglio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di ventidue posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1967;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.XIII.11.20.C/3577, del 6 febbraio 1969, del Ministero della sanità;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei medici della provincia di Caserta e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963 modificato dalla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indetto, con il decreto sopracitato, per il conferimento dei ventidue posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Cirino dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Del Giudice Miraglia dott. Romeo, consigliere di 1ª classe della prefettura di Caserta;

Pappalardo dott. Fioravante, medico provinciale di 2ª classe del Ministero della sanità;

Coletta prof. dott. Alessandro, primario ostetrico dell'ospedale civile di Benevento;

Riello dott. Vittorio Ugo, ostetrico libero professionista;

Parrella Nicolina, ostetrica condotta del comune di San Nicola la Strada.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame non possono aver luogo se non sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La commissione avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Caserta, addì 6 ottobre 1969

Il medico provinciale: CAIOLA

(10062)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione della condotta sanitaria consorziata di Cambiago, Caponago e Cavenago Brianza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 143 in data 14 giugno 1969, con il quale è stato bandito concorso per titoli tra i medici condotti titolari nei comuni di Cambiago, Caponago e Cavenago Brianza per l'assegnazione della condotta sanitaria consorziata;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Milano, dall'ordine dei medici di Milano e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in epigrafe è così costituita:

Presidente:

Di Rocco dott. Claudio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Merlino dott. Eugenio, direttore di sezione della prefettura di Milano;

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano;

Rock prof. Teonillo, primario chirurgo dell'ospedale di Monza;

Lucchelli prof. Pierdavide, primario medico dell'ospedale San Carlo di Milano;

Simoni dott. Italo, medico condotto di Limbiate.

Segretario:

Gesualdi dott. Mario, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Milano.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori, in Milano, non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso che sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e a quello dei comuni interessati.

Milano, addì 25 settembre 1969

Il medico provinciale: TECCE

(10378)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.